

DISPOSIZIONI
SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL
PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2000-2001

- VISTO** il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n.124;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2000, n.123, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.124;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2000, n.146, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al regolamento adottato con il sopra citato Decreto Ministeriale del 27 marzo 2000;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, n.201 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2000, n.200, con cui sono definiti i criteri per la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2000/2001;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2000, n.201, con cui sono definiti i criteri e i parametri di determinazione degli organici di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001, anche con riferimento, in particolare, all'attuazione dell'art.8 della legge 124/1999 che, nell'abrogare le disposizioni che ponevano a carico degli Enti locali il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per alcune tipologie di istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato gli oneri e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio negli istituti e scuole statali già titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con enti locali;

- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ che, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica ha determinato il numero di assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola, per l'anno scolastico 2000/2001;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per l'anno scolastico 2000/2001 nel numero complessivo di n..... unità;
- VISTO** il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

- 1.1** Il contingente provinciale di cattedre e posti su cui possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2000 - 2001 è determinato nella misura indicata nell'allegata tabella.

ARTICOLO 2

- 2.1** Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo è definito proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso rapportate al numero delle assunzioni autorizzate per il corrente anno.
- 2.2** Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
- 2.3** Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999. ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124.
- Quàora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

- 2.4 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio, ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
- 2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria eccettuati gli assunti nella classe di concorso 77A -strumento musicale- ai quali è, invece, assegnata una sede definitiva, ai sensi dell'art.11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n.124.
- 2.6 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

ARTICOLO 3

- 3.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è definito in relazione alle disponibilità dei posti rapportate al numero delle assunzioni autorizzate per il corrente anno scolastico, salvo l'accantonamento di posti destinati a concorsi riservati al personale dell'area professionale inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 3.2 Nel limite del numero attribuito al suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
- 3.3 Per quanto riguarda il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi le assunzioni verranno effettuate secondo le disposizioni contenute nell'art.7, comma 7, del D.M. n.146/2000, citato in premessa.
- 3.4 Per gli altri profili professionali le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M.n.153 del 30 maggio 2000.
- 3.5 Nel limite del contingente sopraindicato e dei rispettivi contingenti di legge vengono computate le quote di riserva, di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n.68, nonché, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, della riserva in favore degli addetti ai lavori socialmente utili, di cui all'art.45, comma 8 della legge 17 maggio 1999 n.144.
- 3.6 Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria.

BOZZA

13/09/00

10.17

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

IL MINISTRO

ISTRUZIONI OPERATIVE

ALLEGATO A

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

- A.1** La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso ed a fornire agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dai Contratti Collettivi Integrativi Nazionale e di sede.
- A.2** Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato da conferire con raggiungimento della sede dall'anno scolastico 2000 - 2001 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/1999 approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2000. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.
- A.3** Nell'ipotesi in cui le graduatorie riferite sia ai concorsi per esami e titoli che alle graduatorie permanenti non siano state approvate entro il 31 agosto 2000, ma siano approvate entro il 31 marzo 2001, le assunzioni a tempo indeterminato avranno luogo nel corso dell'anno scolastico con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000 e con raggiungimento della sede di servizio il 1° settembre 2001.
- A.4** Per i posti e per le classi di concorso per le quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi.
- A.5** Pertanto, si possono verificare le situazioni che, per ragioni di maggior chiarezza riguardo alle modalità operative, di seguito si illustrano:
- graduatorie di merito e scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000: i posti disponibili vengono ripartiti al 50% tra le due graduatorie senza operare eventuali recuperi determinati dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti, essendo intervenuta la nuova disciplina giuridica di cui alla legge 124/99. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria del concorso per esami e titoli.
 - Scaglioni di graduatorie permanenti approvati definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di concorsi precedenti: i posti disponibili sono ripartiti al 50% tra le due graduatorie, tenendo conto degli eventuali recuperi derivanti dalle operazioni di immissione in ruolo degli anni precedenti. Ove il numero dei posti

disponibili risulti dispari, troverà applicazione il principio dell'alternanza, nel senso che l'unità dispari è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

- Scaglioni di graduatorie permanenti approvate definitivamente entro il 31 agosto 2000 e graduatorie di merito non approvate entro tale data: si provvede immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sui posti disponibili per le graduatorie permanenti. Sul contingente di posti da riservare ai concorsi per esami e titoli si provvede al conferimento di nomine a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche. Nel caso in cui le graduatorie di merito siano approvate entro il 31 marzo 2001, sui posti in questione si provvede al conferimento delle nomine a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede di servizio al 1° settembre 2001.
- Graduatorie permanenti, i cui scaglioni definitivamente approvati si esauriscono nel corso delle operazioni di immissione in ruolo: in tale caso i posti destinati alle graduatorie permanenti residuali dopo l'esaurimento dei suddetti scaglioni sono assegnati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ai docenti iscritti negli scaglioni successivi approvati in via provvisoria, secondo l'ordine di graduatoria. All'atto dell'approvazione definitiva di tali scaglioni verranno disposte le assunzioni a tempo indeterminato con effetto giuridico dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.

A.6 Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno, prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie.

A.7 A norma dell'art.461 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico. Pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso, non potrà spostarsi relativamente all'anno in corso ma solo dall'anno scolastico successivo. Lo stesso principio si applica anche al personale docente già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche; Il personale docente nominato fino al termine delle attività didattiche raggiungerà la sede indicata nel contratto a tempo indeterminato il 1° luglio 2001.

A.8 Si rinvia, per quanto compatibile, alle disposizioni impartite con la C.M. n.240 del 4 agosto 1993, anche per quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado. Per il personale docente destinatario di nomina su

posto di sostegno rimane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

- 4.9** Nel caso di utilizzazione, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli di precedenti concorsi per mancata indizione di nuova procedura concorsuale, i provveditori agli studi consentiranno la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 2000-2001, dei diplomi di specializzazione o della relativa autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi. A tal fine si richiamano, per quanto compatibile, le disposizioni impartite con l'Ordinanza Ministeriale 18 luglio 1996, n.347.

ISTRUZIONI OPERATIVE**ALLEGATO B****PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO**

B.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è fissata dal Ministero della Pubblica Istruzione che la comunica ai Provveditori agli Studi tramite il Sistema Informativo.

Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi profili professionali.

B.2 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1. - direttamente dai Provveditori agli Studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all'acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

B.3 Per ciascun profilo professionale i Provveditori agli Studi procedono alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi per mobilità intercompartimentale di cui all'art.33 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.

B.4 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dai Contratti Collettivi Decentrati Nazionale e Provinciali.

B.5 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. L'assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002.

B.6 In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

B.7 Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell'articolo 556 del decreto legislativo n.297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le

assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

B.8 DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art.7, comma 7, del D.M. n.146 del 18.5.2000.

In particolare le graduatorie permanenti di cui al comma 3, punto 1 dell'art.6 della legge n.124/99 relative ai concorsi per soli titoli sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 35% dei posti che residuano dopo aver detratto tutti i posti annualmente assegnabili al 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalla qualifica immediatamente inferiore, sulla base delle disposizioni contenute nell'ar.48, comma 10, del CCNI del 31.8.1999.

Le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente sopracitato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il restante 35% dei posti è accantonato per i concorsi per titoli ed esami.

B.9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED EQUIPARATI

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n.117), divenute permanenti a seguito del disposto dell'art.6 commi 9 e 10 della legge 3.5.1999, n.124.

Dal numero dei posti disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 determinato come specificato dai precedenti commi i Provveditori agli Studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, l'assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all'atto dell'indizione dell'ultimo concorso.

Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della citata O.M. n.153 del 30.5.2000, tenendo conto delle riserve in concorso; in mancanza di riservisti, i posti sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria sopra richiamata.

B.10 COLLABORATORI SCOLASTICI ED EQUIPARATI

Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l'ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale aggiornata ai sensi della citata O.M. n.153 del 30.5.2000, dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi dell'art.6 comma 11 della legge n.124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare

all'assunzione dei beneficiari delle leggi n.68/1999 e n.958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente sopra richiamata.

Dalla disponibilità di posti di Collaboratore Scolastico, per le assunzioni in base alle graduatorie ai sensi della citata O.M. n.153/2000, preventivamente, deve essere anche detratto il 30% dei posti da riservare agli Addetti ai Lavori Socialmente utili di cui alla legge 144/99 art.45, comma 8.

Le assunzioni dei beneficiari delle riserve di cui alla legge 68/1999 e 958/1996 avverranno traendoli dalla graduatoria per le supplenze ai sensi dell'art.556 del D.Lgs. 297/94 e, una volta esaurita tale graduatoria, mediante avviamento al lavoro ai sensi dell'art.36 della legge 29/1993 e successive modificazioni.

Le assunzioni dei beneficiari della riserva di cui alla l. 144/99 avverranno mediante avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della legge 28 febbraio 1987 n.56 e successive modificazioni.

Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici, si applicano i parametri previsti nella Tabella 2, prospetto 2/C allegata al D.M. n.201 del 10 agosto 2000.

B.11 ORDINE DELLE OPERAZIONI

I. Assegnazione della sede di titolarità

Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell'ordine di seguito indicato:

- a) personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1999 e ancora in attesa della sede definitiva;
- b) personale assunto nell'anno scolastico 1999/2000, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della scuola di titolarità; l'assegnazione di sede va effettuata nell'ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all'assunzione in ruolo;
- c) personale trasferito per compensazione da altra provincia nell'anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

II. Assegnazione della sede provvisoria

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a:

- a) vincitori dei concorsi riservati (articolo 557 D. Lgs.297/94;

- b) candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di responsabile amministrativo;
- c) candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti predisposte ai sensi dell'art.10 del D.M. 27.3.2000 n.123 e dell'art.7 del D.M. 18.5.2000 n.146;
- d) candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/1994, aggiornate ai sensi dell' O.M. 153 del 30.5.2000;
- e) modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;
- f) personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- g) personale riammesso in servizio ai sensi dell'art.132 del T.U. n.3/57;
- h) personale transitato da altri ruoli della stessa amministrazione nei profili professionali del personale A.T.A. ai sensi dell'art.33 del decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.
- i) personale assunto tramite liste di collocamento.